

Codice A12000

D.D. 8 marzo 2016, n. 21

L.R. 23/2015. DGR 3-2846 del 01.02.2016. Modifica dello schema tipo di convenzione per l'uso transitorio di autovetture degli enti di provenienza del personale trasferito nei ruoli regionali per lo svolgimento di attività ispettive e di polizia approvato con DD n. 7 del 9/02/2016.

Il DIRETTORE

(omissis)

Determina

di modificare lo schema tipo di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n. 7 del 9/02/2016 per consentire l'uso transitorio di autovetture degli Enti (Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane/Unioni montane o altri enti) da parte del personale trasferito dai medesimi in Regione e assegnato alle rispettive Direzioni regionali per lo svolgimento di attività ispettive e di polizia, caratterizzate da indifferibilità e urgenza in relazione a normative e programmazioni vigenti, coerentemente con i disposti della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

di approvare pertanto lo schema tipo di convenzione secondo la formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui le modifiche apportate rispetto al precedente testo sono evidenziate con carattere "in grassetto";

di dare atto che, in sede di sottoscrizione, potranno comunque essere apportate modifiche e integrazioni non sostanziali all'articolato dello schema di convenzione tipo (Allegato 1) in relazione alle specifiche esigenze e precisazioni proposte dalle Direzioni regionali e dagli Enti sottoscrittori (Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane/Unioni montane);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché ai sensi dell'art. 23, c.1, lettera d) del D.Lgs n. 33/2013, sul proprio sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore

Marzia Baracchino

Visto di Controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2015-2017 – sez. 7.2.1

Il Direttore

Luciano Conterno

Allegato

L.R. N. 23 del 29/10/2015. DGR 3-2846 del 01.02.2016.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'USO TRANSITORIO DI AUTOVETTURE DA PARTE DEL PERSONALE TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI DA PROVINCE, CITTA' METROPOLITANA, COMUNITA'/UNIONI MONTANE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISPETTIVE E DI POLIZIA.

Premesso che,

la legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23 prevede al comma 1 dell'art.8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa;

a seguito del recepimento dell'accordo quadro previsto dall'art.10 comma 2 della l.r. 23/2015, di cui alla DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale da trasferire per le funzioni riallocate alla Regione, con un successivo provvedimento (DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015) sono stati individuati i contingenti di personale da trasferire alla Regione per quanto riguarda le funzioni oggetto di riordino, e approvato l'accordo, da sottoscrivere da tutti gli enti, contenente le disposizioni condivise valide per tutti i sottoscrittori, rinviando a successivi specifici Accordi con i singoli enti la disciplina del trasferimento delle risorse strumentali e patrimoniali. In tale provvedimento è contenuta altresì l'individuazione del contingente di personale proveniente dalle Comunità montane o Unione montane che ha esercitato in prevalenza le funzioni di cui all'art.3 della l.r.17/2015;

nell'accordo approvato con il provvedimento succitato è previsto inoltre con riferimento alle funzioni ricondotte alla Regione che *"nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della L. 56/2014, da parte della Giunta regionale sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività, il personale proveniente dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane è assegnato alle rispettive direzioni regionali cui afferiscono le funzioni"*;

in tale accordo è previsto altresì che il personale trasferito continui ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione circa il trasferimento dei beni mobili e l'uso dei beni immobili e delle risorse strumentali degli enti di provenienza;

In questa prima fase di esercizio delle funzioni, in attesa della definizione degli accordi di cui sopra, risulta di fondamentale importanza e di urgenza massima poter disciplinare transitoriamente la messa a disposizione per i contingenti di personale trasferiti alla Regione dalle Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane ed assegnati alle Direzioni cui afferiscono le funzioni riallocate, di cui all'art.8, commi 1 e 2 della l.r.23/2015, del parco di autovetture di servizio, indispensabile per lo svolgimento delle attività ispettive e di polizia, in attuazione delle normative vigenti, tra cui quelle attuative di programmazioni comunitarie, onde evitare una fase di stallo operativo difficilmente giustificabile;

Premesso, inoltre, che con DGR n 3-2846 del 01.02.2016:

- è stata demandata alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale la definizione, d'intesa con le Direzioni interessate e destinatarie del personale trasferito, dello schema di convenzione finalizzato a disciplinare transitoriamente l'uso delle autovetture in possesso degli Enti (Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane/Unioni montane o altri enti presso i quali è ospitato il personale), da parte del personale trasferito e assegnato alle Direzioni regionali interessate, in attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23;
- è stato stabilito che le singole convenzioni siano da stipularsi tra i suddetti Enti e la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, congiuntamente alle Direzioni interessate, e assunte nel rispetto di quanto previsto dalle norme e deliberazioni regionali che regolamentano il riconoscimento delle spese sostenute dagli Enti di provenienza per l'uso delle autovetture da parte del personale trasferito in Regione, rinviando la definizione dei criteri di quantificazione di tale riconoscimento agli specifici Accordi di cui alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015. La spesa derivante da tali convenzioni sarà pertanto compresa e riconosciuta nell'ambito degli Accordi di cui sopra.

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016):

Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, rappresentata dal suo Direttore Dott. Luciano Conterno, domiciliato per la carica presso la sede di Piazza Castello, 165 TORINO;

Direzione

Direzione.....

E

La Provincia/Comunità montana/Unione montana rappresentata da

La Provincia/Comunità montana/Unione montana rappresentata da

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e la Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana in merito all'uso transitorio delle autovetture in possesso di questa ultima da parte del personale trasferito dalla medesima assegnato alla/e Direzione/i regionale/i, in attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni)" n. 23, per lo svolgimento di tragitti dovuti a esigenze di servizio entro l'ambito provinciale di riferimento e, occasionalmente, all'esterno di tale perimetro nei casi di necessità comunque correlati alle attività ispettive e di polizia attestati dal dirigente regionale responsabile.

Art. 2 – Autovetture utilizzate

1. La Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana mette a disposizione del personale trasferito di cui all'art. 1, le autovetture facenti parte del proprio parco auto, in uso esclusivo o condiviso come dettagliato nell'allegato A, parte integrante della presente convenzione, attestandone l'idoneità, in occasione di ciascun utilizzo mediante apposita dichiarazione inserita nella modulistica adottata per il rilascio dell'autovettura, per la percorrenza da effettuare e per le persone da trasportare, in regola per la circolazione su strada, tanto sotto il profilo della normativa del Codice della strada quanto della normativa fiscale ed assicurativa in materia, approvvisionate di carburante sufficiente a percorrere la tratta comunicata ed il ritorno.

2. In particolare la Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana dichiara che le autovetture di cui all'allegato A sono munite di valida polizza R.C.A. la cui garanzia assicurativa è estesa al personale trasferito di cui all'Art. 1.

Art. 3 – Rimborso delle spese da parte della Regione Piemonte

1. La spesa in capo alla Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montanaper le autovetture di cui all'allegato A è compresa e riconosciuta dalla Regione **a far data dal 1° gennaio 2016** nell'ambito degli Accordi specifici di cui alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, la cui definizione è in corso d'avvio, come stabilito dalla DGR 3-2846 del 01.02.2016.

2. La Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana provvederà alla predisposizione dei rispettivi rendiconti mensili sulla base dei documenti di viaggio trasmessi dagli utilizzatori (personale trasferito di cui all'Art. 1) degli automezzi di cui all'allegato A, ai fini della presentazione alla Regione dei costi complessivamente sostenuti per tali usi, secondo i criteri di quantificazione definiti in sede di Accordi specifici di cui sopra, e della richiesta di rimborso.

Art. 4 Modalità di utilizzo dell'autovettura

1. L'utilizzatore dell'autovettura dovrà servirsene con attenzione e diligenza, evitando velocità, manovre o percorsi che possano causare lesioni al motore o alla carrozzeria, o carichi eccedenti la portata prevista dal libretto di circolazione, compatibilmente con la località da raggiungere in relazione al servizio ispettivo o di polizia da svolgere.

2. Sarà cura dell'utilizzatore segnalare all'inizio – astenendosi dall'uso - o al termine del viaggio inconvenienti riscontrati durante la guida.

ART. 5 Infortuni conducenti

1. Le autovetture sono fornite munite di valida polizza R.C.A., la cui attivazione in caso di incidente e il relativo iter vengono svolti da parte della.....

2. La copertura assicurativa infortuni conducenti, prevista dai rispettivi CCNL, sia per il personale delle categorie che dell'area dirigenziale, sarà estesa al personale trasferito di cui all'art. 1 che utilizza veicoli di proprietà o a noleggio della Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana concessi sia in uso esclusivo alla Regione Piemonte sia condiviso con la stessa.

3. Gli oneri della copertura assicurativa di cui al paragrafo 2. sono a carico della Regione.

Art. 6 – Infrazioni al codice della Strada

1. Delle infrazioni al Codice della Strada, salvo documentati ed eccezionali casi e nei limiti della normativa vigente, rispondono personalmente i conducenti delle autovetture di servizio provvedendo personalmente a pagare le eventuali sanzioni pecuniarie, con le modalità ed entro i termini prescritti in virtù delle norme in materia.

2. Previa informazione alla Regione Piemonte, la Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana dovrà notificare al conducente il verbale di contestazione ed ogni altro atto che sia stato trasmesso in relazione alla sanzione pecuniaria amministrativa. Il soggetto al quale sono stati trasmessi gli atti ha altresì l'onere di proporre in proprio i ricorsi, le opposizioni ed ogni altra impugnazione contro gli stessi.

Art. 7 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durata fino al/2016, fatta salva la possibilità sia per la Regione Piemonte, qualora ritenga di non doversene più avvalere, sia per la Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana, qualora intenda recedere, di darne disdetta con preavviso di trenta giorni.

La convenzione è comunque da intendersi scaduta con la stipula e l'entrata in vigore degli Accordi specifici di cui all'Art. 3.

Art. 8 – Gestione della convenzione

1. Il personale trasferito di cui all'Art. 1 può richiedere l'uso delle auto di cui all'Allegato A a seguito dell'autorizzazione del dirigente regionale di riferimento alla missione e all'uso del mezzo di servizio. Le modalità di richiesta e rilascio delle autovetture e quant'altro correlato sono, in linea generale, quelle vigenti presso la Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana concedente le autovetture.

2. La modulistica di rilascio dell'auto di servizio deve contenere l'attestazione di cui all'Art. 2, paragrafo 1.

3. La Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana concedente gli automezzi in questione devono indicare alla Regione, Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e Direzione/iil nominativo del referente a cui vanno presentate le richieste di utilizzo delle auto

4. Copia della documentazione utilizzata dalla Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montanaper la richiesta e il rilascio delle auto di servizio al personale trasferito di cui all'Art.1, agli atti presso la stessa, deve essere fornita ogni due mesi alla Regione - Direzione regionale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e, per conoscenza, alle Direzioni regionali firmatarie della convenzione presso cui è incardinato il personale trasferito di cui all'Art.1.

5. Spettano alla/e Direzione/i regionale/i, avente/i in capo il personale trasferito, le attività gestionali correlate con la richiesta e l'utilizzo delle auto in questione e il raccordo operativo con la Provincia/ Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana

Art. 9 – Regime fiscale

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetta ad obbligo di registrazione.

Art. 10 – Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.

Art. 11 - Allegati

1. L'allegato A "Elenco dettagliato del Parco automezzi", oggetto della presente convenzione, costituisce parte integrante della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

.....lì,...../2016

Per la REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Direttore.....

DIREZIONE

Il Direttore.....

DIREZIONE

Il Direttore.....

Per la Provincia/Città metropolitana/Comunità montana/Unione montana.....

Il Dirigente

